



Diritto & Fisco

IN EDICOLA
A SOLI € 7,90*
CON



In preconsiglio due decreti che puntano a realizzare un linguaggio unico per i conti pubblici

Bilanci più trasparenti nella p.a. In arrivo consolidato, fair value e competenza finanziaria

DI FRANCESCO CERISANO

Più trasparenza nei conti della p.a. Grazie al bilancio consolidato, all'eliminazione delle operazioni infragruppo e ai nuovi principi contabili che dovranno improntare a una maggiore chiarezza i documenti, attraverso l'introduzione del criterio del fair value (obbligo di riportare dati esatti e veritieri in modo da evitare valutazioni distorte in difetto o in eccesso) e del principio della competenza economica. Le operazioni compiute dagli enti dovranno essere imputate agli esercizi di riferimento e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. Con due decreti legislativi attuativi delle delega contenuta nella legge di riforma della contabilità pubblica (n.196/2009) il governo accelera sull'armonizzazione dei bilanci. E dopo le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a cui è stato dedicato un decreto ad hoc già approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri ma non ancora esaminato dal parlamento, sono arrivate le linee guida per tutto il resto della pubblica amministrazione. I due dlgs sono stati inseriti ieri all'ultimo momento nel menu dal preconsiglio dei ministri e dovrebbero essere esaminati da palazzo Chigi nel prossimo cdm.

Il primo decreto estende alla p.a. le norme civilistiche in materia di bilancio consolidato. Anzi, in alcuni casi va oltre, disponendo per esempio che si configuri una situazione di controllo anche se la p.a. capogruppo non detiene la maggioranza delle azioni della partecipata. A far scattare l'obbligo del consolidato basterà "l'esistenza di situazioni di potere o di rischi-benefici a carico della pubblica amministrazione". Ogni controllante formerà con tutti gli organismi che gravitano attorno ad essa un Gap, acronimo di Gruppo Amministrazione Pubblica. Una nuova entità che dovrà essere considerata come un unico soggetto dal punto di vista contabile. Con ricadute evidenti sulle modalità di compilazione dei bilanci. A cominciare dal divieto di manovre infragruppo. Saldi, operazioni, proventi e oneri all'interno dello stesso complesso economico, si legge nel testo, dovranno essere integralmente eliminati. Così come gli utili e le perdite derivanti da questa tipologia di operazioni. Ma come sempre ac-

cade, una volta fatta la regola, l'eccezione va a braccetto. E così nel decreto si dispone che in via transitoria, la p.a. che realizzano un numero elevato di operazioni infragruppo non dovranno applicare il divieto ai bilanci dell'anno precedente all'entrata in vigore del provvedimento. Mentre nel primo triennio di applicazione le p.a. capogruppo potranno scegliere se consolidare solo le controllate che abbiano la forma giuridica di società di capitale oppure limitarsi alle società in house.

Regista dell'operazione dovrà essere il ministero dell'economia e delle finanze a cui spetterà mettere a punto (d'intesa con i ministri interessati) entro sei mesi gli schemi di bilancio tipo. E proprio il ministero guidato da Giulio Tremonti, con oltre trenta partecipazioni di maggioranza o di controllo (Alitalia, Enel, Eni, Cassa depositi e prestiti, Finmeccanica, Cinecittà, Coni, Consap, Consip, Expo 2015, Enav, Ferrovie dello stato, Fintecna, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane, Rai, Sace e Sogei, tanto per citarne alcune) sarà più di tutti coinvolto dalla riforma dovendo realizzare un unico bilancio in cui consolidare i conti di tutte le società che gravitano intorno all'orbita di via XX settembre.

Il cuore del secondo decreto è invece rappresentato dall'estensione alla p.a. italiana dei principi contabili dell'International Public Sector Accounting Standards board, l'organismo internazionale che elabora gli Ias per il settore pubblico. Tra i 24 principi spiccano quelli di veridicità (true and fair view), competenza economica e finanziaria. Quest'ultimo, in particolare, prevede che le spese vengano imputate nelle scritture contabili all'esercizio in cui si sono giuridicamente perfezionate. Corollario essenziale di questo principio è la natura vincolante del bilancio di previsione che costituirà un limite agli impegni di spesa ad eccezione delle partite di giro, dei servizi per conto terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa.

—© Riproduzione riservata—

I testi dei due decreti legislativi sul bilancio consolidato e l'armonizzazione dei conti pubblici su www.italiaoggi.it/documenti

I 24 principi contabili della p.a.

PRINCIPIO DELL'ANNUALITÀ	I documenti contabili devono essere predisposti con cadenza annuale
PRINCIPIO DELL'UNITÀ	La singola p.a. è considerata come un'entità giuridica unica
PRINCIPIO DELL'UNIVERSALITÀ	Rafforza il principio dell'unità. E' necessario ricomprendere nel sistema di bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione
PRINCIPIO DELL'INTEGRITÀ	Vieta che nei preventivi e nei rendiconti vi siano compensazioni di perdite
PRINCIPIO DELLA VERIDICITÀ	Fa riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria.
PRINCIPIO DELL'ATTENDIBILITÀ	Tutte le valutazioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico
PRINCIPIO DELLA CORRETTEZZA	Rispetto formale e sostanziale delle norme
PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA O COMPRESIBILITÀ	Rafforza il principio della veridicità in quanto un documento contabile chiaro è probabilmente anche veritiero
PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA	Rafforza il principio della chiarezza
PRINCIPIO DELLA SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA	Per essere utile un'informazione deve essere significativa e lo è quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori
PRINCIPIO DELLA FLESSIBILITÀ	Riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come immutabili
PRINCIPIO DELLA CONGRUITÀ	La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti
PRINCIPIO DELLA PRUDENZA	Nel bilancio devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato.
PRINCIPIO DELLA COERENZA	Programmazione, previsione, atti di gestione e rendicontazione devono essere tra loro collegati
PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ	La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per cui la p.a. è costituita
PRINCIPIO DELLA COSTANZA	Uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, condizione essenziale per la comparabilità delle valutazioni del bilancio
PRINCIPIO DELLA COMPARABILITÀ	Il costante rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità dei valori riportati nei documenti
PRINCIPIO DELLA VERIFICABILITÀ	L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito.
PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITÀ	La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti e imparziali
PRINCIPIO DELLA PUBBLICITÀ	Affinché i bilanci assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica ed economica, devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.
PRINCIPIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario di competenza e di cassa.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA	Criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA	L'effetto delle operazioni deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono
PRINCIPIO DELLE PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA	Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente le operazioni e i fatti che sono accaduti durante l'esercizio è necessario che essi siano rilevati in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà che li ha generati

Lavori usuranti, pensione anticipata

Via libera al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a mansioni usuranti. Il consiglio dei ministri ha infatti approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo messo a punto dal governo in attuazione della delega prevista dal Collegato lavoro, la legge n. 183/2010 (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Il provvedimento disciplina la possibilità per chi svolge lavori onerosi e pesanti di accedere in anticipo al pensionamento, prevedendo a partire dal 2013 uno sconto di tre anni sull'età anagrafica e di tre punti sulla cosiddetta quota (data dalla somma tra età e contribuzione). È previsto poi un periodo transitorio per gli anni dal 2008 al 2012, per i quali lo sconto sarà graduale. A beneficiare del prepensionamento saranno i lavoratori dipendenti, che abbiano un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, che siano stati im-

pegnati in una delle mansioni individuate dal dm 19 maggio 1999, o che abbiano prestato la propria attività in turni notturni (differenziati a seconda del periodo in cui sono stati maturati i requisiti), o ancora che abbiano prestato la propria attività in aziende operanti in settori specifici (per esempio prodotti dolciari o apparecchi termici) o infine i conducenti di veicoli destinati al trasporto pubblico. Soddisfatto del risultato (atteso da 18 anni) il ministro del lavoro, Maurizio Sacconi. «Il processo di riforma del sistema previdenziale si è completato», ha commentato il ministro. «Si è trattato di un esercizio non semplice», ha aggiunto, «perché il confine di questi lavori può essere opinabile ma conforta la decisione presa il largo consenso riscontrato nelle commissioni parlamentari di Camera e Senato».

—© Riproduzione riservata—

Il testo del decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti